

REGOLAMENTO COORDINAMENTI REGIONALI

FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE

(approvato dall' Assemblea dei Soci in data 11/01/2023)

Premessa

La Federazione Cure Palliative (di seguito FCP) ha tra i suoi obiettivi quello di essere punto di riferimento e interlocutore a livello nazionale per le istituzioni pubbliche e private.

La FCP è un'organizzazione di 2° livello che aggrega forze diverse finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni. I suoi Soci non sono persone fisiche ma Enti del Terzo settore (ETS) inquadrati secondo la normativa vigente.

L'organizzazione del sistema sanitario, la promozione delle Reti Regionali e delle Reti Locali e la necessità di creare sinergie con gli enti regionali e locali, impongono la necessità di garantire il decentramento di alcune attività della FCP. L'integrazione tra i nodi della rete al fine di assicurare percorsi assistenziali appropriati e coerenti con i bisogni dei malati valorizza, infatti, la dimensione locale. Parimenti l'implementazione dei modelli organizzativi che siano allineati con la normativa nazionale avviene attraverso lo sviluppo della normativa regionale.

FCP promuove pertanto forme di integrazione e coordinamento regionale tra propri Soci e allo scopo di sviluppare programmi e azioni a sostegno delle Reti Locali e Regionali di Cure Palliative e Cure Palliative Pediatriche.

Il presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dello Statuto e dei Regolamenti vigenti della FCP, ha lo scopo di favorire, laddove ve ne siano le condizioni, il riconoscimento e lo sviluppo di Coordinamenti regionali o interregionali delle organizzazioni socie (qui di seguito Coordinamenti), disciplinando le procedure di istituzione e le modalità del loro funzionamento, alle quali i Coordinamenti stessi dovranno obbligatoriamente attenersi in coerenza e integrazione con l'azione del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN).

Art. 1

I Coordinamenti non hanno personalità giuridica autonoma, non godono di autonomia economica e patrimoniale e operano in supporto e per conto della FCP sullo specifico territorio di riferimento.

Art. 2 Finalità del Coordinamento

Il Coordinamento persegue le seguenti finalità:

- promuovere, in coerenza con la L.38/10 e i successivi decreti attuativi, lo sviluppo della normativa regionale in tema di Cure Palliative attraverso la sensibilizzazione dei referenti istituzionali e la partecipazione agli Organismi tecnici e programmatori rappresentando il Terzo Settore;
- promuovere a livello locale iniziative di formazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione e orientamento;
- promuovere lo sviluppo del volontariato supportandone la formazione e favorendo l'integrazione dei volontari nei Servizi di Cure Palliative;
- favorire lo sviluppo di forme organizzate di Comunità solidali svolgendo azioni di advocacy a sostegno dei diritti dei malati e delle famiglie;
- monitorare, sia in modo indipendente sia in integrazione con le Istituzioni regionali, lo sviluppo delle Cure Palliative e il livello di risposta ai bisogni dei cittadini;
- monitorare la partecipazione degli ETS nel contesto del sistema di welfare a livello locale e la coerenza con i principi e i comportamenti del codice etico della FCP;
- supportare la crescita e l'ampliamento della FCP.

Art. 3 Istituzione del Coordinamento

Le organizzazioni socie possono presentare al CDN la richiesta di costituzione di un Coordinamento.

Per avviare l'iter di costituzione di un Coordinamento è necessario che:

- nel territorio di riferimento (singola regione o massimo 3 regioni preferibilmente confinanti) sia presente un numero minimo di tre Organizzazioni associate alla FCP;
- la domanda di istituzione sottoscritta dalla maggioranza dei Presidenti o dei legali rappresentanti delle associazioni affiliate alla FCP presenti sul territorio di riferimento, venga formalmente presentata al CDN sottoscrivendo apposito modulo disponibile presso la segreteria FCP.

L'accettazione o il respingimento, della domanda di costituzione di Coordinamento è deliberata dal CDN a maggioranza di voti e con giudizio inappellabile.

Contestualmente alla eventuale delibera di autorizzazione, di cui al comma precedente, il CDN designa tra i proponenti un Coordinatore pro tempore per l'espletamento delle procedure di convocazione della prima riunione del Coordinamento.

La prima riunione del Coordinamento dovrà essere convocata dal Coordinatore pro tempore entro 60 giorni dalla sua designazione. Il mancato rispetto del limite temporale sopra indicato determinerà la cessazione del mandato a lui conferito, con facoltà del CDN di procedere a nuova designazione di altro Coordinatore pro tempore.

Alla prima riunione del Coordinamento dovranno essere convocate ed avranno diritto di voto tutte le organizzazioni socie della regione (o delle regioni, in caso di coordinamento interregionale) che alla data della riunione risultino in regola con il pagamento della quota associativa FCP.

Nella prima riunione del Coordinamento sarà eletto con voto palese (un voto per ogni organizzazione socia) il primo Coordinatore; il Coordinatore pro tempore entro 15 giorni trasmetterà al CDN il verbale della riunione, il quale, una volta valutata la correttezza del procedimento adottato e preso atto di quanto deciso, delibererà l'istituzione del Coordinamento. Contestualmente all'istituzione del Coordinamento cesserà il mandato del Coordinatore pro tempore ed entrerà in carica il Coordinatore neo eletto.

Art. 4 Coordinatore

Il Coordinatore è il referente per il CDN a livello territoriale. Rappresenta la FCP e le Organizzazioni ad essa affiliate presso le Istituzioni locali.

Il Coordinatore concorda, condivide e rispetta le linee guida e gli indirizzi programmatici deliberati dal CDN di FCP.

Art. 5 Coordinamento

Il Coordinamento è composto da tutti i Presidenti (o da delegati nominati) dei Soci della FCP, in regola con il pagamento della quota associativa, presenti nel territorio di riferimento.

Ogni Ente Socio FCP ha diritto ad un voto.

Alle riunioni del Coordinamento possono intervenire, senza diritto di voto, altre persone afferenti alle organizzazioni associate a FCP, preventivamente indicate dal proprio Presidente.

È auspicabile, inoltre, che il Coordinamento coinvolga gli ETS non Soci di FCP del territorio di riferimento negli incontri e nelle iniziative promosse al fine di ampliare la sua capacità di rappresentanza e promuovere sinergie tra le Organizzazioni regionali.

Le riunioni del Coordinamento sono indette e presiedute dal Coordinatore, sono convocate almeno tre volte all'anno mediante comunicazione scritta da inviare ai Presidenti delle organizzazioni socie a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incontro.

Rappresentano deroghe ai termini di convocazione del Coordinamento le situazioni che richiedano immediato confronto. In tali casi sarà cura del Coordinatore provvedere alla massima diffusione della convocazione anche per le vie brevi.

Il termine di 15 giorni è elevato a 30 nel caso di riunione elettiva.

Ogni incontro deve essere verbalizzato e sottoscritto dal Coordinatore.

Nel verbale devono essere riportati:

- l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- l'elenco dei partecipanti e le eventuali assenze giustificate;
- l'ordine del giorno;
- le determinazioni emerse e gli eventuali esiti delle votazioni, se necessarie.

In caso di votazioni il Coordinamento delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Potranno essere indette riunioni del Coordinamento anche su richiesta della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

La partecipazione agli incontri del Coordinamento può svolgersi anche in modalità telematica purché venga garantito il rispetto di idonei metodi di lavoro collegiale che consentano l'effettiva compartecipazione. Per la validità dell'incontro telematico restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'incontro in presenza:

- > regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- > identificazione dei partecipanti aventi diritto al voto;
- > partecipazione di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
- > la volontà collegiale emersa e gli eventuali esiti delle votazioni, se necessarie.

Art. 6 Candidature, elezione e durata del mandato del Coordinatore

È eleggibile alla carica di Coordinatore ogni persona fisica aderente a un ETS parte del Coordinamento.

La carica di Coordinatore è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale e di Presidente della FCP.

La candidatura al ruolo di Coordinatore, controfirmata dal Presidente o dal legale rappresentante dell'organizzazione socia, deve pervenire all'attenzione del CDN a mezzo posta elettronica almeno 21 giorni prima della data della riunione elettiva.

La segreteria FCP inoltrerà ai componenti votanti del Coordinamento la lista dei candidati almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni

Il rinnovo del Coordinatore avviene entro 60 giorni dalla nomina del CDN.

Il Coordinatore è votato con voto palese a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto di voto.

Per l'elezione del Coordinatore ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Ogni socio può presentare un numero massimo di 2 deleghe.

Le deleghe devono riportare:

- Dati anagrafici del delegante: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e nome dell'organizzazione;
- Dati anagrafici del delegato: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e nome organizzazione;
- Oggetto della delega: *Votazione Coordinatore Regionale.*

Inoltre, alla delega compilata dovrà essere allegata la fotocopia del documento d'identità del delegante.

Il Coordinatore decade, indipendentemente dalla data di nomina, contestualmente alla scadenza del mandato del CDN. Resta a carico del Coordinatore decaduto l'obbligo di convocare e presiedere la riunione elettiva.

Il Coordinatore opererà in attesa della ratifica da parte del CDN e della nomina del nuovo Coordinatore solo per l'ordinaria amministrazione in stretta integrazione con il CDN neoeletto.

Il Coordinatore decade nel caso in cui il proprio ente di appartenenza perda lo status di socio della FCP.

La carica di Coordinatore non può essere ricoperta per più di 2 mandati consecutivi.

Le eventuali dimissioni dalla carica di Coordinatore devono essere presentate al CDN mediante comunicazione scritta inviata tramite posta ordinaria o elettronica alla segreteria FCP.

Le dimissioni avranno effetto previa ratifica del CDN, che dovrà avvenire comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di cessazione dalla carica di Coordinatore prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente della FCP nominerà tra i membri delle organizzazioni socie un Coordinatore pro tempore che avrà mandato di convocare la riunione per l'elezione del nuovo Coordinatore entro i 60 giorni successivi a decorrere dalla data di cessazione. Qualora tale procedura per qualsiasi motivo non venga e/o non possa essere espletata e/o espletabile, il Presidente della FCP nominerà un Coordinatore pro tempore che resterà in carica sino alla scadenza naturale del CDN.

La maggioranza degli enti facenti parte il Coordinamento può avanzare al CDN motivata richiesta di revoca del Coordinatore. Il CDN, dopo approfondita valutazione dell'istanza da dibattere in una riunione del CD, può riservarsi di accogliere o respingere tale richiesta.

Art. 7 Attività del Coordinatore

Il Coordinatore tra lo svolgimento delle sue funzioni è tenuto a:

- redigere e presentare al CDN in rappresentanza del Coordinamento, entro il 31 ottobre di ogni anno un documento programmatico ed entro il 31 marzo di ogni anno una relazione consuntiva delle attività svolte dal Coordinamento;
- convocare riunioni di Coordinamento ogni qualvolta ritenuto utile, comunque almeno 3 volte l'anno per la condivisione del documento programmatico e consuntivo annuale;
- inviare i verbali delle riunioni a tutte le organizzazioni socie operanti nella Regione e al CDN, entro 30 giorni dalle riunioni di Coordinamento.

Il Coordinatore è tenuto a presentare via email con sufficiente preavviso al Presidente (e alla Segreteria in CC) le iniziative del Coordinamento per condivisione/approvazione. Il Presidente sottopone la valutazione, o ad una commissione composta dal Presidente stesso e da almeno 2 consiglieri o, in caso di iniziative di particolare rilevanza, all'intero CDN.

Sono soggette alla preventiva approvazione da parte del CDN:

- attività che abbiano una valenza significativa e/o rappresentino una posizione del Coordinamento nei confronti delle Istituzioni, dei media, della popolazione e della Comunità scientifica. Rientrano tra queste: position paper, istanze pubbliche nei confronti delle istituzioni, documenti conclusivi di gruppi di lavoro, proposte di protocolli, PDTA a livello regionale, ecc.
- iniziative promosse dai singoli Coordinamenti e in particolare quelle di carattere formativo e informativo. Tra queste: le iniziative pubbliche rivolte alla popolazione, attività di formazione per professionisti o volontari, convegni organizzati dal Coordinamento.
- ogni atto compiuto dal Coordinamento dal quale discendano obblighi di qualsivoglia natura a carico di FCP.

Non sono soggette all'approvazione del CDN le iniziative o documenti che attengono alla attività ordinarie del Coordinamento: convocazioni del Coordinamento o di specifici gruppi di lavoro, newsletter informative, incontri con le Istituzioni/Enti locali, partecipazione alle commissioni regionali, raccolta di dati a livello locale, ecc.

Art. 8 Istituzione Consulta dei Coordinamenti e attività del CDN

Al fine di promuovere momenti di confronto sulle linee programmatiche nazionali e regionali viene istituita la Consulta dei Coordinamenti (Consulta).

La Consulta è presieduta dal Presidente FCP ed è composta dai componenti del CDN e dai Coordinatori regionali e interregionali.

La Consulta è convocata, con tempi e modi definiti dal Presidente CDN e condivisi con i partecipanti, almeno 1 volta all'anno.

Il CDN può in qualsiasi momento sollevare dall'incarico il Coordinatore che con la propria condotta rechi nocimento alla reputazione e all'immagine di FCP.

Art. 9 Comunicazione e Social Network

Per garantire l'uniformità e il riconoscimento dell'identità visiva della FCP, i Coordinamenti devono utilizzare nell'espletamento della loro attività esclusivamente il logo, i format grafici e le caselle di posta elettronica messi a disposizione da FCP.

I Coordinamenti per la diffusione delle attività istituzionali si avvalgono esclusivamente dei profili comunicativi propri della FCP.

Ai Coordinamenti saranno garantiti spazi comunicativi specifici sia sul sito che sui social network della FCP.

I Coordinamenti sono tenuti a proporre e condividere possibili pubblicazioni orientate a comunicazioni e iniziative su tematiche regionali e locali che possano essere veicolati sui canali della FCP:

- convegni, corsi, eventi;
- leggi, delibere, circolari;
- campagne di reclutamento e formazione dei volontari.

La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo della FCP possono essere autorizzati esclusivamente dal CDN secondo il regolamento vigente.

Norme transitorie

L'art. 6 comma 2, relativo all'incompatibilità di carica, non si applica ai Coordinamenti già attivi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; tale norma sarà adottata all'atto di istituzione di nuovi Coordinamenti o nel caso di nuova elezione del Coordinatore.